



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 560 del 14/07/2023

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142 da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea, presso le strutture dell'Asl VCO. Durata triennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con mail acquisita in arrivo al protocollo 42934/23 del 05/07/2023, con la quale la Signora Emanuela Martinetti, iscritta al corso di laurea specialistica di Psicologia Clinica Riabilitativa dell'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, presentava domanda di tirocinio presso i servizi di Neuropsichiatria Infantile e SERD di questa ASL

Considerato che presso l'Unicusano si svolgono corsi di studio che prevedono al loro interno tirocini curriculari attivati in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004

Visto il testo convenzionale proposto dall'Università in oggetto, preliminarmente alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che la convenzione proposta, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, risulta coerente con la normativa della Regione Piemonte, avrà validità triennale dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- + l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
- + La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di tirocinio, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n°196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n°142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità triennale a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 5) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



CUNIVERSITÀ
CUSANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi 3 - 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione Ente o studio privato)

ASL VCO Partita I.V.A. n. 00634880033 con sede legale in Omegna provincia VB
Via Mazzini N. 117 CAP 28887

rappresentato da :

NOME Chiara Cognome Serpieri in qualità di Direttore Generale Legale Rappresentante
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",

PREMESSO

- che presso l'Unicusano si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curricolari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'Università;
- che il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo;

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d);
- il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento al momento della presentazione della domanda, l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti ai Corsi di laurea in:

- Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
- Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51);
- Psicologia Clinica e della Riabilitazione (LM-51);

nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor "aziendale" responsabile dell'organizzazione, assegnato dal soggetto ospitante;
3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale e del responsabile dell'organizzazione;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle attività da svolgere e delle capacità/conoscenze da trasferire al tirocinante;
 - indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
 - le sedi aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio

- gli estremi identificativi della copertura assicurativa

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

Art. 3 - Permanenza nell'organizzazione

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. L'attività di tirocinio non potrà superare le 8 ore giornaliere, per un massimo di 40 ore settimanali.

Art 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Valutazione

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il tutor indicato dal soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6 – Coperture assicurative

Il tirocinante viene munito dal soggetto promotore di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nella domanda di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza stipulata dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'INAIL ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.



CUNIVERSITÀ CUSANO

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

La posizione INAIL dell'Unicusano è la identificata dal seguente codice: 020679364/97.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

L'amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dalla vostra struttura solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure della convenzione in oggetto. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei suoi dati personali la invitiamo a prendere visione della nostra informativa reperibile presso l'Università ed il sito istituzionale della stessa.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile tacitamente salvo comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà comunque essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, / / _

FIRMA E TIMBRO DEL SOGGETTO OSPITANTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA

Avv. Fabio Santella con delega di firma

SCHEDA DATI SOGGETTO OSPITANTE

DENOMINAZIONE ASL VCO

Legale Rappresentante:

Cognome Serpieri Nome Chiara

Luogo e Data di Nascita Napoli 19/07/1959

Sede Legale

Via Mazzini n° 117 CAP 28887 Città Omegna Prov. VB Sito web aziendale www.aslvco.it

E-mail aziendale formazioneecm@aslvco.it E-mail PEC protocollo@pec.aslvco.it

Sede/i Operativa/e

(specificare le sedi di effettivo svolgimento del tirocinio. Non compilare se coincidente con la sede legale)

- Via De Angeli, n° 109 CAP 28887 Città Omegna Prov. VB Telefono 0323 868951
- Via Crocetta, n° 13 CAP 28922 Città Verbania Prov. VB Telefono 0323 541235
- Via Nenni n° 11 CAP 28845 Città Domodossola Prov. VB Telefono 0324 491335
- Via Fiume n°18 CAP 28922 Città Verbania Prov. VB Telefono 03235411

Si autorizza, ai sensi del D-LGS. N. 196 del 30.06.2003 recante norme sul trattamento dei dati personali, il soggetto promotore al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la presente scheda è allegata e, comunque nell'ambito delle attività istituzionali.

Firma e Timbro

Per il Soggetto Ospitante